



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 267 del 14/02/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 13 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI

20) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO BRUNO, ALL'EPOCA DEI FATTI PERSONA CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO, PRIMA, E DELLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI POI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37 DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MASSIMO TESTA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MAURIZIO PERCONTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37 DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare al sig. Perconti Maurizio l'inibizione per n.4 mesi e alla società Vigor Perconti l'ammenda di euro 500,00.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Bruno Alessandro, n. 8 mesi di inibizione;
- Testa Massimo, n. 4 mesi di inibizione;
- Tor di Quinto USD, euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

Pubblicato in Roma il 14 febbraio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato